

Visto il decreto direttoriale in data 7 aprile 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale effettuata in data 11 aprile 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di «Dental Hygiene» conseguito nell'anno 1995 presso la «Bouve College of Pharmacy and Health Sciences» della Northeastern University Boston, Massachusetts (Stati Uniti d'America) dalla sig.ra Tortoioli Alessandra, nata a Perugia (Italia) il giorno 28 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

2. La sig.ra Tortoioli Alessandra è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di igienista dentale.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04941

DECRETO 15 maggio 2006.

Determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina e la preparazione del commercio dei mangimi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Considerato che né il citato decreto legislativo n. 149 del 2004 né le direttive cui esso da attuazione menzionano l'ocratossina A tra le sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Considerato che, sulla base dei pareri espressi dall'Agencia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea ha individuato dei valori guida per la presenza di micotossine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, ivi compresi quelli relativi all'ocratossina A, ma che tali valori, al momento, non sono stati pubblicati;

Considerato che l'ocratossina A può rappresentare un rischio per la salute umana e quella animale e che tale ragione giustifica l'anticipata applicazione dei valori guida stabiliti dalla stessa Commissione europea con riguardo alla presenza della predetta sostanza nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, in applicazione all'art. 4 del già citato decreto legislativo n. 149 del 2004;

Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi;

Decreta:

Art. 1.

1. La presenza di ocratossina A nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, non deve superare i seguenti valori, espressi in mg/kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di umidità del 12%:

Materie prime per mangimi	mg/kg
cereali e prodotti derivati dai cereali	0.25
Mangimi completi e complementari e razione giornaliera	mg/kg
per suini	0.05
per pollame	0.1

Art. 2.

1. Qualora dai controlli ufficiali dei prodotti di cui all'art. 1 risulti la loro non conformità ai requisiti indicati all'art. 1, l'Autorità di controllo ne dispone:

a) il sequestro e il divieto di commercializzazione; oppure

b) la distruzione.

2. Su richiesta del detentore o suo rappresentante, l'Autorità di controllo può, in deroga al comma 1, consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:

a) l'eventuale neutralizzazione della nocività;

b) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.

3. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono a carico del detentore o del suo rappresentante.

Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

06A04961

DECRETO 16 maggio 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, contenenti clorprofam, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva n. 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004 relativo all'iscrizione della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 maggio 2004 che indica il 31 gennaio 2015 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole

alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 entro il 31 luglio 2007 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 maggio 2004, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 gennaio 2015 i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 maggio 2004;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva clorprofam, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 gennaio 2015 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 maggio 2004, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI CLORPROFAM RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 31 GENNAIO 2015

Numero registrazione	Nome prodotto	Data registrazione	Impresa
008031	Stopgermol aerosol	16-3-1992	Chimac-Agriphar S.A.
009443	Endogerme	17-12-1997	Chimac-Agriphar S.A.
010939	CP 40 Agro	17-5-2001	Chimac-Agriphar S.A.
007108	Xedamate aerosol	17-6-1987	Xeda International S.A.

06A5018